

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi alla classe successiva o all'Esame di Stato anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione tranne abbiano ricevuto la sanzione disciplinare prevista dall'art. 4 comma 6 e 9 bis del DPR 249/1998 che consiste in una sanzione disciplinare di almeno quindici giorni.

In tal caso la non ammissione è d'obbligo.

In presenza di insufficienze gravi e/o diffuse il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato tenendo conto dei seguenti elementi:

- **frequenza poco regolare**
- **scarsa partecipazione e/o collaborazione alle attività didattiche e agli interventi recupero**
- **mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in diverse discipline**
- **assenza di un'evoluzione positiva rispetto ai livelli di partenza.**

La non ammissione dovrà essere deliberata dal Consiglio di classe prendendo in considerazione tutti gli ulteriori elementi riferiti alla persona e al contesto utili per valutare che essa possa costituire una possibilità di effettivo miglioramento ed un'opportunità di crescita personale.